ALL. 2

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
24/07/2014 E-rsp/4501/2014

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma
Ufficio III

m_dg.DAG.23/07/2014.0163229.U

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre 114
00187 ROMA

OGGETTO: Consigli territoriali di disciplina ex art. 8 comma 2 DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Impedimento del Presidente impedito - Sostituzione – Richiesta di parere (Nota Consiglio Nazionale Prot. DAG 8.07.2014 n. 96160)

Lo scrivente Consiglio Nazionale, con la nota in oggetto, sottopone a questo Ufficio un dubbio interpretativo, sollevato dall'Ordine degli Ingegneri di Padova, circa i criteri di sostituzione del presidente del consiglio di disciplina affetto da impedimento di carattere transitorio. Secondo il Consiglio scrivente, tale situazione non troverebbe adeguata soluzione nell'assetto normativo di riferimento, poiché il vigente Regolamento professionale per la designazione dei componenti i consigli di disciplina, approvato nella seduta del 23.11.2012 contemplerebbe, all'art. 5 comma 8, il caso, diverso, di impedimento di carattere assoluto, riferito infatti alle ipotesi di decesso, dimissioni o altra ragione. La lacuna normativa, continua l'esponente, sarebbe aggravata dalla mancata previsione della figura di un vicepresidente con funzioni.
Per ovviarvi, il Consiglio scrivente propone una soluzione incentrata sulla applicazione analogica del meccanismo previsto ex art. 5 comma 8 Reg. per l'ipotesi di impedimento assoluto definitivo di uno dei consiglieri ovvero procedendo alla nomina, da parte del Presidente del Tribunale, di un consigliere scelto dall'elenco dei supplenti già nominati.
Tale interpetazione analogica appare, ad avviso di questo Ufficio, compatibile ed in linea con le previsioni di regolamento ed è in effetti necessaria poiché il corpo di norme non contempla la situazione considerata.
Del resto, il procedimento descritto all'art. 5 comma 8, sembra espressamente riferibile, stando al tenore testuale della disposizione (che contiene l' espressione "venir meno"), ad un impedimento di carattere definitivo di uno dei consiglieri ma non si ravvisano ostacoli, ad avviso di questa Direzione Generale, ad una sua estensione anche alle ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente o di uno dei consiglieri.
Ne conseguirà, in tali casi, la necessità di dover procedere alla reintegrazione numerica dell'organo, attingendo all'elenco dei supplenti già formato dal Presidente; in seguito si procederà alla immediata designazione, in seno al consiglio così ricostituito, di un Presidente temporaneo, da individuare in applicazione dei criteri ex art. 2 comma 2 secondo periodo, secondo cui: " *Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica*".

Nulla esclude, peraltro, che il consigliere supplente possa assumere, avendone i requisiti soggettivi, le funzioni presidenziali fino al rientro del titolare.
Resta inteso che al rientro del titolare, il supplente dovrebbe recedere dalla carica, tornando nei ranghi dei componenti supplenti, e tanto anche al fine di ristabilire la parità numerica di cui alla art. 2 comma 2 Reg.
Roma, 22 luglio 2014

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti